

COMUNE DI QUADRI
Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del **25/10/2014** N. **12**

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

L'anno **Duemila quattordici** addì **Venticinque** del mese di **Ottobre**
alle ore **12,00** nella sala consiliare

Previo espletamento delle formalità prescritte, dalla Legge
è stato per oggi convocato il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria**
ed in seduta di **prima** convocazione

Rep. n. 238
Relazione di pubblicazione

19 NOV 2014

Il presente verbale è stato
pubblicato all'albo pretorio il

19 NOV 2014

IL SEGRETARIO

Sono presenti i Signori:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
CALABRESE Saverio	X	
PACELLA Pasqualino	X	
LIBERATORE Maurizio	X	
D'AMICO Domenico		X
D'ARCANGELO Micaela	X	
ROSA Andrea	X	
CALABRESE Dario	X	
FAGNILLI Assunta	X	
DI PILATO Davide	X	
CASASANTA Rossana	X	

TOTALE **9** **1**

Partecipa il Segretario Signor **Dr. Domenico Acconcia**
Incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti

Il **Dott. Saverio CALABRESE** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)";

APERTASI la discussione il cui resoconto sommario sarà allegato al presente atto;

VISTI i pareri inseriti nel presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

CON voti Favorevoli 6 (sei), Contrari 3 (tre) Gruppo di minoranza Fagnilli Assunta, Di Pilato Davide e Casasanta Rossana, resi nei modi di legge dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1 - Di approvare la proposta ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)", che posta in allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.

2 - Di approvare il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) composto da n. 23 articoli più l'allegato A, che viene posto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

3 - Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di provvedere e previa separata votazione con il seguente esito: Favorevoli 6 (sei), Contrari 3 (tre) Gruppo di Minoranza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000.



COMUNE DI QUADRI

Provincia di Chieti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE **CONSIGLIO**

IL SINDACO
IL PROPONENTE Dr. Saverio Calabrese

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 – comma 639 – della legge n. 147/2013 che istituisce, con decorrenza 01.01.2014, l'Imposta Unica Municipale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Ritenuto opportuno approvare separati regolamenti per le componenti della Imposta Unica Comunale, al fine di rendere più agevole la lettura ed applicazione della disciplina dei nuovi tributi TARI e TASI;

Visto l'art. 1 – comma 704 – della legge n. 147/2013 con il quale è stata abrogata la Tassa sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), istituita dall'art. 14 del DL n. 201/2011;

Visti i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC, contengono disposizioni sulla TARI;

Visto il comma 682 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che il Comune deve approvare il regolamento di disciplina della IUC, ai sensi dell'art. 52 del DLGS n. 446/1997, ed in particolare il regolamento della TARI con il quale:

- Fissare i criteri di determinazione delle tariffe;
- Determinare la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- Disciplinare le riduzioni tariffarie e le esenzioni;
- Individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali alla quali applicare percentuali di riduzione delle superfici;

Visti i commi 659-660 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, in base ai quali il Comune può con il regolamento prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;

Visto il comma 46 dell'art. 14 del DL n. 201/2011 il quale dispone che a decorrere dal 01.01.2013 sono soppressi i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sia di natura tributaria che patrimoniale, ivi comprese le addizionali ex ECA;

Visto l'art. 14 – comma 9 – del DL n. 201/2011 il quale dispone che la tariffa della tassa sui rifiuti va commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il

regolamento approvato con il DPR n. 158 del 27.04.1998 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che con il metodo normalizzato la tariffa deve coprire il 100% dei costi di gestione del servizio, così come individuati con l'approvazione del piano finanziario;

Visto l'art. 1 – comma 169 – della legge n. 296/2006 con il quale si dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione; deliberazioni che, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 14 – comma 15 – del DL n. 201/2011 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla entrate debbono essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52 – comma 2 – del DLGS n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio nei termini indicati, determina l'applicazione del blocco dei trasferimenti statali, a qualsiasi titolo dovuti;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014 il quale ha differito al 30/09/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;

Visto lo schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01.01.2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239- comma 1 – lettera b – n. 7 – del T.U. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;
CON VOTI:

DELIBERA

- 1) **Di dare atto che** le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che si compone di 23 articoli oltre all'Allegato A;
- 3) **Di dare atto che** il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01.01.2014;
- 4) **Di dare altresì atto che** per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti;
- 5) **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

E,
in relazione all'urgenza a provvedere, con successiva ed unanime votazione,

DICHIARA

La presente immediatamente eseguibile.

Parere di **Regolarita' Tecnica:** Favorevole

Data 26.10.2014 Il Responsabile del Servizio [Signature]

Parere di **Regolarita' Contabile:** Favorevole

Data 26.10.2014 Il Responsabile del Servizio [Signature]

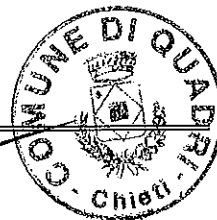


APPROVATA
voti Favorevoli 6 (di) Contrari 3 con
(Tre)

I.E. 51 Favorevoli 6 Contrari 3
(Tre Minoranze)

Li 25.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Accorcia Domenico





COMUNE DI QUADRI

Provincia di Chieti

Piazza del Popolo, 3
66040 Quadri (CH)



Prot. n. _____ del _____

IL REVISORE DEI CONTI

Oggetto: parere dell'organo di revisione sulla proposta di approvazione consiliare del REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il sottoscritto Organo di revisione del Comune intestato, nominato con deliberazione consiliare n. 14 del 15 luglio 2013, esecutiva;

PREMESSO

- che il D.L 174/2012 ad integrazione dell'art. 147 del D. Lgs 267/2000 prevede significative modifiche al sistema dei controlli interni con rafforzamento della Corte dei Conti sulla gestione degli enti territoriali;
- che lo stesso decreto prevede il necessario adeguamento dei regolamenti comunali alle normative ivi contenute;
- che il D.L 174/2012 a modifica dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 introduce ulteriori compiti in capo all'organo di revisione prevedendo la necessaria formulazione di parere in merito a proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

PRESA VISIONE

- Della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto : "approvazione consiliare del REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI);
- Del parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio del 22/10/2014;

RILEVATO

- che il regolamento proposto prevede, in aderenza con la normativa relativa, le modalità di applicazione del Tassa sui Rifiuti;
 - le aliquote e le detrazioni TARI per l'anno 2014 risultano conformi all'impianto normativo vigente;
- tutto ciò premesso e considerato

Esprime

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Quadri, 22 ottobre 2014



Il Revisore Unico

dott. Lorenzo Rossi

COMUNE DI QUADRI

(*Provincia di Chieti*)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. _____
Del _____**

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare, per l'Anno 2014, l'applicazione della TARI nel Comune di Quadri, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso

Articolo 6

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
3. Nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.
7. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
8. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 7

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e

Art. 10

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 2 (DUE) unità.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Art. 11

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 12

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche

- c. Riduzione del 30% per nuclei familiari con soggetti diversamente abili in possesso di certificazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 3 della Legge 104/1992 e s.m.i.
4. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
5. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

Articolo 15

VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
2. Il versamento deve essere effettuare in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 4,00;
6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

Articolo 16

DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente;
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:

639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 20

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso dell'1 %;
7. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 21

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 22, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 17, comma 5, del presente regolamento.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

*** Tabella nel caso di Comune con più di 5.000 abitanti: ***

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbieri, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

COMUNE DI QUADRI
Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del **29.03.2019**

N. 6

Oggetto: Modifica art. 10 del Regolamento per l'applicazione Tassa Rifiuti (TARI). Provvedimenti

L'anno **Duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **marzo**

alle ore **16:00** nella sala consigliare

Previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge è stato per oggi convocato il Consiglio Comunale in **seduta straordinaria** ed in prima convocazione

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato
pubblicato all'albo
pretorio il

16 APR 2019
IL SEGRETARIO

Sono presenti i Signori:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
DI PIETRO Silvio	x	
D'ARCANGELO Stefano		x
DI GIROLAMO Rocco Franco	x	
D'AMICO Vincenzo	x	
PACELLA Antonio	x	
PACELLA Domenico	x	
D'AMICO Christian	x	
COCCIA Aurelio	x	
FAGNILLI Assunta	x	
D'AMICO Gabriella		x
TORZI Luigi	x	

TOTALE	9	2
---------------	----------	----------

Partecipa il Segretario Signor **Dr. Nicola Di Francesco**

Incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti

Il **Sig. Silvio DI PIETRO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di pari oggetto;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di C.C. n. 12 del 25.10.2014 al cui art. 10 comma 3 dispone: *"Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume con numero degli occupanti quello di 2 (DUE) unità."*

CONSIDERATO che tale disposizione non prevede il caso di utenze condotte in unità abitative prive di residenze anagrafiche e a disposizione di cittadini residenti nel Comune in altra unità abitativa;

CONSIDERATO altresì che la medesima disposizione, con la previsione di n. 2 occupanti per le utenze e gli alloggi ivi descritti, appare gravare sull'economie dei cittadini interessati;

RITENUTO, pertanto di procedere alla modifica del citato art.10 comma 3, nel nuovo testo trascritto nel deliberato che segue, al fine di agevolare i costi della TARI ai cittadini interessati;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art.239, comma1, lettera b, n.7 del TUEL n.2647/2000;

ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-contabile dal Responsabile del servizio sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

SENTITO il Sindaco che illustra l'argomento;

CON VOTI favorevoli 8 (otto) dei 9 consiglieri presenti e votanti, astenuti 1 (uno) Fagnilli;

DELIBERA

LA NARRATIVA che precede forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

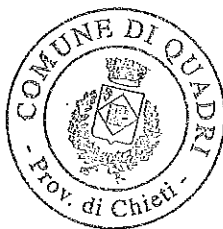
DI STABILIRE che il comma 3 dell' art. 10 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di C.C. n. 12 del 25.10.2014 è così sostituito: *" Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per quelle condotte in unità abitative prive di residenze anagrafiche da cittadini residenti nel Comune in altra unità abitativa, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume con numero degli occupanti quello di 1 (UNO) unità."*

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

DI DICHIARARE la presente delibera, data l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D. Lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Silvio Di Pietro



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Di Francesco



COMUNE DI QUADRI

(Provincia di Chieti)

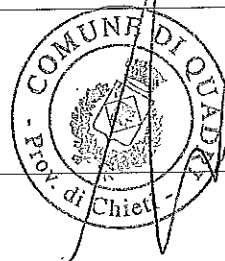
Piazza del Popolo, 3 – 66040 – QUADRI (CH) – Tel. Centralino: 0872 945112
Fax 0872 945170 e-mail comune.quadri@libero.it
C.F. 81002560696 – P.I. 01270140690

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIGLIO

IL PROPONENTE: _____

IL CONSIGLIO COMUNALE



Oggetto: Modifica art. 10 del Regolamento per l'applicazione Tassa Rifiuti (TARI).Provvedimenti.

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di C.C. n. 12 del 25.10.2014 al cui art. 10 comma 3 dispone: *"Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume con numero degli occupanti quello di 2 (DUE) unità."*

CONSIDERATO che tale disposizione non prevede il caso di utenze condotte in unità abitative prive di residenze anagrafiche e a disposizione di cittadini residenti nel Comune in altra unità abitativa;

CONSIDERATO altresì che la medesima disposizione, con la previsione di n. 2 occupanti per le utenze e gli alloggi ivi descritti, appare gravare sull'economie dei cittadini interessati;

RITENUTO, pertanto di procedere alla modifica del citato art.10 comma 3, nel nuovo testo trascritto nel deliberato che segue, al fine di agevolare i costi della TARI ai cittadini interessati;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art.239, comma1, lettera b, n.7 del TUEL n.2647/2000;

ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-contabile dal Responsabile del servizio sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTI _____;

PROPONE DI DELIBERARE

LA NARRATIVA che precede forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

DI STABILIRE che il comma 3 dell' art. 10 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di C.C. n. 12 del 25.10.2014 è così sostituito: *" Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per quelle condotte in unità abitative prive di residenze anagrafiche da cittadini residenti nel Comune in altra unità abitativa, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume con numero degli occupanti quello di 1 (UNO) unità."*

DI DICHIARARE la presente delibera, data l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D. Lgs. n° 267/2000.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

1

2

3



COMUNE DI QUADRI (Provincia di Chieti)

Verbale n.1 del 29/03/2019

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE "MODIFICA ART.10 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA RIFIUTI (TARI)

Il sottoscritto Dott. Paolo Pasqua, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Quadri, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14/11/2016,

VISTA la documentazione di cui all'oggetto trasmessa allo scrivente revisore tramite mail in data 28/03/2019, con richiesta di parere ex art.239, comma 1, lettera b), punto 7), del Tuel;

VISTI: l'art.52 del D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i.; la Legge n.147/2013 e s.m.i.; la Legge n.136/2018; la Legge n.212/2000; ed, in generale, la vigente normativa in materia di tributi ed entrate comunali;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di C.C. n.12 del 25/10/2014 di cui art.10 comma 3;

VISTO il punto 7 della lettera b) del comma 1 dell'art.239 del TUEL che statuisce la necessità e l'obbligatorietà del parere dell'organo di revisione esclusivamente sulle "proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali";

RILEVATO CHE le proposte di regolamento di cui all'oggetto comportano modifiche regolamentari e quindi necessitano del parere dello scrivente organo di revisione;

DATO ATTO CHE il termine per l'approvazione del bilancio preventivo 2019, nonché per la definizione delle manovre finanziarie e tributarie locali (e per le modifiche regolamentari relative alle entrate), affinché abbiano decorrenza dal 01/01/2019, è stato prorogato al 31/03/2019 con D.M. del 25/01/2019;

RILEVATO CHE le proposte concernenti i regolamenti tributari hanno riflessi sulla programmazione e che pertanto il parere del revisore sulle stesse deve essere reso in via antecedente e propedeutica al parere del medesimo sul bilancio e sul DUP;

RILEVATO CHE la potestà regolamentare è esclusiva del Consiglio Comunale;

VERIFICATO CHE i regolamenti in oggetto rispettano le vigenti norme in materia di entrate tributarie comunali;

VERIFICATA conseguentemente la congruità, la attendibilità e la coerenza delle esaminate norme regolamentari da sottoporre all'approvazione consiliare;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto: "Modifica del regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) art. 10 comma 3.

Carsoli, 29/03/2019

Il Revisore Unico
(Dott. Paolo Pasqua)

$\frac{1}{L}$

f_x

α_i

γ_i

$\frac{1}{L}$

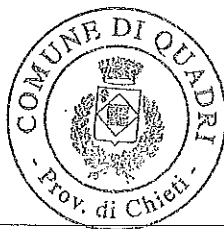
f_x

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124-1° comma -del D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

Reg. Pubbl. nr. 97

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69*) in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 16.04.2019 al 01.05.2019

Quadri, lì 16.04.2019



Il Dipendente incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno 29/03/2019 ai sensi di legge.

Quadri, lì 29.03.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Nicola Di Francesco